

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Dividendi esteri a più vie

di Ennio Vial

Tra una settimana esatta – il 9 marzo – riprende il Master Breve Euroconference. Nel corso dell'ultima giornata, anche alla luce dei recenti sviluppi normativi sul tema, saranno approfonditi i redditi esteri: si esamineranno i redditi da lavoro dipendente, da lavoro autonomo e di artisti e sportivi, i compensi degli amministratori e le pensioni, nonché, immancabili, i dividendi di provenienza estera, dei quali si riporta di seguito una breve disanima.

Quando si esamina il regime impositivo dei dividendi percepiti da persone fisiche italiane, è necessario distinguere le partecipazioni qualificate da quelle non qualificate. La tassazione, infatti, non può discostarsi sensibilmente da quella nazionale, quanto meno per i flussi provenienti da Paesi comunitari, pena l'incompatibilità della normativa interna con le libertà fondamentali sancite dal Trattato istitutivo dell'Unione Europea.

Per quanto concerne le **partecipazioni non qualificate** si evidenzia come l'art. 27 comma 4 del D.P.R. n. 600/1973 preveda che i dividendi siano soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,50%, che viene operata dall'intermediario che interviene nella riscossione, sull'importo al netto della ritenuta operata dal soggetto non residente. Ovviamente, la norma va letta in combinato disposto con gli articoli 3 e 4 del D.L. n. 66/2014 per cui la **ritenuta** deve intendersi **fissata al 26% a decorrere dal 1° luglio 2014**.

In sostanza, sugli utili derivanti da partecipazioni non qualificate in soggetti non residenti, l'intermediario applica la ritenuta del 26% a titolo di imposta sul netto frontiera.

Se non interviene un intermediario nella riscossione, l'art. 18 del D.P.R. n. 917/1986 stabilisce che i redditi di capitale corrisposti da soggetti non residenti sono soggetti ad una **imposta sostitutiva** che si applica con la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo di imposta.

Il contribuente dovrà quindi versare un'imposta sostitutiva pari al 26% e compilare un apposito rigo della dichiarazione dei redditi (rigo RM12 del fascicolo 2 del Modello Unico).

E' appena il caso di ricordare che i dividendi percepiti entro il 30 giugno 2014 scontano la tassazione sostitutiva del 20%.

Si invita a prestare attenzione al fatto che, **nonostante le indicazioni contenute nelle istruzioni del modello Unico**, anche **nel quadro RM si deve dichiarare il netto frontiera** e non il dividendo al lordo della ritenuta operata nel Paese estero.

Si segnala, inoltre, che per questa tipologia reddituale **non è possibile optare per la tassazione ordinaria**. Del resto, una soluzione diversa avrebbe potuto comportare eccessive differenziazioni rispetto alla tassazione dei dividendi nazionali con i conseguenti problemi di compatibilità col diritto comunitario evidenziati in precedenza.

Nel caso di **partecipazioni qualificate**, l'art. 27 comma 4 lett. a) del D.P.R. n. 600/1973 stabilisce che gli intermediari che intervengono nella riscossione dei dividendi devono operare una **ritenuta alla fonte** del 12,50% che, tuttavia, è **a titolo d'acconto** e non a titolo di imposta ed è operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti pari al 40% se si tratta di utili maturati fino al 2007, oppure al 49,72% per gli utili maturati successivamente. Anche in questo caso la ritenuta deve ora intendersi al 26%.

Il contribuente dovrà dichiarare gli utili percepiti nel Modello Unico persone fisiche nel rigo RL1, ma avrà titolo per scomputare il credito per le imposte pagate all'estero.

Gli utili relativi a partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile al lordo di tutte le imposte estere eventualmente applicate.

L'art. 27, comma 4-bis stabilisce che "*Le ritenute del comma 4 sono operate al netto delle ritenute applicate dallo Stato estero*". La ritenuta a titolo di acconto viene quindi operata sul netto frontiera.

In caso di applicazione della **ritenuta interna in uscita** dal Paese estero, l'Italia concederà il **credito** in relazione al **49,72% della ritenuta** prevista **convenzionalmente**. Sul punto si vedano le indicazioni contenute nelle istruzioni al modello Unico, la R.M. n. 104/E/2001 e, da ultimo, la recente C.M. 9/E/2015.

Per approfondire le problematiche delle dichiarazioni ti raccomandiamo questo convegno di aggiornamento:

